

9 GIUGNO 2022

AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO: **SETTORE PATRIMONIO: APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE PER L'INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NEOFORMATATA P.ED. 7074 EX P.ED. 298 IN C.C. TRENTO - 4° STRALCIO ESECUTIVO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA A ING. STEFANO BOSCHERINI.**

CIG: Z0F36B214F
CUP: H63B08000190003

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, tra i quali il servizio di ristorazione e il servizio abitativo.

Per l’attuazione di tali finalità, Opera dispone di un patrimonio immobiliare, sia di proprietà che a disposizione a vario titolo, comprensivo anche della neoformata P.ED. 7074 ex P.ED. 298 in c.c. Trento per la quale a seguito dell’esperienza di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 33 della l.p. 26/1993 e dell’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti con determinazione del Direttore n. 242 dd. 9/12/2021, è stato approvato lo schema di contratto per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e forniture per “l’intervento di demolizione e ricostruzione della neoformata p.ed. 7074 ex p.ed. 298 in c.c. Trento - 4° stralcio esecutivo da sottoscrivere con A.T.I. Edilvanzo s.r.l. e F.LLI Noselli S.A.S. di Noselli Roberta & c.”.

Considerato che i lavori di appalto, consegnati a detta A.T.I. in data 24 gennaio 2022, sono in corso di esecuzione e che ai sensi degli artt. 3 e 8, co. 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 nel caso di edilizia pubblica: *“l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori”*;

visto l’art. 5 del Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)” secondo cui *“l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi: (..) b) demolizione e ricostruzione dell’intero edificio”*;

Considerata l’obbligatorietà e l’importanza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che contiene le raccomandazioni per il miglioramento della qualità energetica dell’edificio, specificando la prestazione energetica raggiungibile e definendo il tempo di ritorno degli investimenti suggeriti;

verificato che all'interno dell'Ente non vi è personale disponibile in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenze per elaborare in tempi ragionevoli l'attestato di prestazione energetica con il quale viene definito anche il fabbisogno energetico di un edificio, in funzione delle caratteristiche dell'involucro e degli impianti in esso installati si rende indispensabile affidare l'incarico a un professionista esterno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 3 della L.p. 26/1993 e ss.mm. e dall'art. 8 del Decreto del presidente della provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg..

A tale scopo sono state elaborate le "clausole contrattuali" (allegate al presente provvedimento, all. 1) che dettagliano le caratteristiche della progettazione richiesta, le modalità e i tempi di espletamento e che dovranno essere sottoscritte per accettazione dal professionista incaricato.

Per quanto riguarda i requisiti che il Professionista deve avere, si ritiene necessario, oltre all'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali prescritti dalla normativa di riferimento ed in particolare dal d.P.R. 75/2013 e che l'incarico in oggetto venga svolto da un ingegnere che abbia svolto ed ultimato almeno un servizio di redazione della certificazione energetica degli edifici;

Gli uffici dell'ente hanno quindi stimato il compenso a base di gara in € 9.869,70 traendolo dal DM 17 giugno 2016. Tale importo costituisce l'importo massimo che l'Amministrazione intende erogare per l'affidamento in oggetto.

Considerato che l'onorario complessivo stimato dall'Amministrazione spettante per l'incarico in oggetto è inferiore all'importo previsto dall'art. 24 co. 1 lett. b) del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. che richiama l'art. 21, co. 4, della L.p. 23/1990, al fine di accelerare la procedura di affidamento si ritiene di procedere all'affidamento diretto con le modalità indicate nel disposto degli artt. 24 bis e 25 bis dello stesso D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. ("Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici").

Poiché l'Ente deve individuare (ex art. 19 della l.p. 2/2016) il Professionista avvalendosi dell'Elenco telematico aperto di operatori economici, istituito dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020, si è proceduto a consultare detto elenco utilizzando come criteri di selezione il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale sopra indicati e il rispetto del principio di rotazione.

È stato così individuato l'ing. Stefano Boscherini di Rovereto (TN), iscritto all'ordine degli ingegneri di Trento con numero 2836 che risulta avere competenza, specializzazione e comprovata esperienza nello svolgimento di tale incarico in quanto non solo è iscritto all'elenco dei certificatori energetici Odatech ma nel 2013 ha già svolto in maniera soddisfacente l'incarico di redazione della documentazione in questione per un altro studentato di proprietà Opera Universitaria.

Accertato il rispetto del principio di rotazione ai sensi dell'art. 19 ter della L.p. 2/2016 così come disciplinato dal punto 3.5 della deliberazione di Giunta Provinciale n. 307/2020 ai sensi del quale *"non può essere affidatario di un incarico, l'operatore economico che ha già ricevuto l'incarico immediatamente precedente per la medesima tipologia e dimensione"* in quanto l'ultima prestazione svolta in favore dell'Ente risale al 2020 e attiene ad una tipologia di incarico tecnico finalizzato alla realizzazione di opere e lavori pubblici diversa rispetto a quella precedente riguardante le categorie a.11) e a.12) riferite rispettivamente al *"coordinamento sicurezza in fase di*

progettazione” e al “coordinamento sicurezza in fase di esecuzione”: nel caso specifico si tratta infatti della categoria c.2) *“altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli”*.

Con propria nota prot. Opera 3642 dd. 30/05/2022 è stata quindi inviata una lettera di richiesta di preventivo in cui è stato chiesto al Professionista di indicare un ribasso rispetto all’importo posto a base di gara dall’Amministrazione e di attestare l’assenza di conflitto di interessi di cui al Piano Anticorruzione e la dichiarazione di inesistenza dei motivi di esclusione di cui al D. Lgs. 50/2016.

Con nota prot. Opera 3740 dd. 06/06/2022 l’ing. Stefano Boscherini ha presentato il proprio preventivo indicando un ribasso pari al 20% per un ammontare netto di € 7.895,76 a cui vanno aggiunti € 315,83 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.806,55 per oneri fiscali al 22% per un totale complessivo di € 10.018,14.

Considerato che il ribasso offerto è ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento in quanto allineato con quanto previsto dall’art. 24 bis del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg verificare se è così altrimenti si può derogare motivatamente, e

verificato che l’importo contrattuale presunto, non eccede la soglia di cui all’art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990,

preso atto che l’affidatario deve presentare la polizza di responsabilità civile professionale in corso di validità che comprende la copertura per le prestazioni oggetto di affidamento e con un massimale idoneo rispetto all’importo di contratto;

vista la lettera d) del comma 3 dell’art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 secondo cui trattandosi di *“attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale”* non è richiesta alcuna certificazione antimafia fermi restando gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

accertato che le verifiche in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionali autodichiarati dal Professionista in sede di iscrizione all’Elenco telematico della Provincia Autonoma di Trento sono svolti a campione dalla struttura provinciale competente per la gestione dell’elenco (come da deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 di data 2/10/2020 in base alla quale *“i controlli a campione in ordine all’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione, stabiliti nella percentuale del 6% in conformità alla previsione normativa, saranno effettuati dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con cadenza annuale”, ma essendo ivi altresì precisato che il sorteggio ai fini dei controlli “sarà effettuato ogni anno, a partire dal 2021, entro il mese di dicembre e le verifiche concluse nei sei mesi successivi”*)

rilevato che in data 07/06/2022 è stato acquisito il certificato INARCASSA prot. n. 3783 di data 07/06/2022 che certifica la regolarità contributiva;

ritenuto, sulla base dell’istruttoria svolta sopra descritta, di assumere determinazione a contrattare ai sensi ed effetti del combinato disposto dell’articolo 8, comma 2-ter della l.p. 2/2020 e dell’articolo 13 della L.p. 23/1990 essendo indicati gli elementi ivi richiesti (circa l’opportunità di far luogo alla conclusione del contratto, le modalità di scelta del contraente, gli eventuali criteri di aggiudicazione nonché gli ulteriori elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto) autorizzandone la sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza senza applicazione del

termine dilatorio per la stipula ricorrendo l'esonero dallo stand still ai sensi del combinato disposto della lettera "b" dell'articolo 25-bis (termine dilatorio per la stipula del contratto) della l.p. 2/2016 e della lettera "b" del comma 10, dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016;

visto l'art. 98 del D.P.P. 9-84/Leg del 11 maggio 2012 in combinato disposto con l'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che la stipula del contratto in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro avviene mediante *"corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

con il presente provvedimento si propone di affidare all'ing Stefano Boscherini – C.F.: BSCSFN79A03L364E e P.IVA: 02211520222 – con sede in via Pasqui n. 28, Rovereto (38068) – l'incarico in oggetto ex art. 24 comma 1 lett. b) del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg verso un compenso complessivo di € 10.018,14.= IVA e contributo previdenziale compreso.

preso atto che la normativa (art. 16 c. 1 del Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) consente l'affidamento oggetto del presente provvedimento distintamente dalle ulteriori prestazioni specialistiche secondo la procedura prevista per il rispettivo valore stimato.

Si precisa infine che ai fini del pagamento del corrispettivo non si applica il decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg. "Regolamento per la verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e modificazioni di disposizioni connesse del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg" in quanto così come precisato dalle Faq presenti nel sito internet di Apac sono esclusi dal meccanismo di verifica gli incarichi professionali riguardanti *"servizi di natura intellettuale e principalmente svolti presso lo studio del professionista"*.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, budget economico e piano investimenti per il triennio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2021, n. 22 e con deliberazione della Giunta provinciale di data 23 dicembre 2021, n. 2328;
- visto il I^ Aggiornamento del Piano investimenti 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 18 febbraio 2022, n. 1;
- visto il II^ Aggiornamento Piano Investimenti 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 13 maggio 2022, n. 9 e immediatamente esecutiva;
- visto il regolamento sulle "funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg “Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)”;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- visto il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- visto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, l’affidamento ad un professionista esterno dell’incarico di redazione dell’attestato di prestazione energetica come da Capitolato speciale allegato al presente provvedimento (all. 1);
2. di affidare l’incarico di cui al punto 1) all’ing. Stefano Boscherini – C.F.: ***** e P.IVA: 02211520222 – con sede in via Pasqui n. 28, Rovereto (38068) - come da schema di lettera allegato (all. 2);
3. di quantificare in € 10.018,14.= complessivi, l’importo dell’incarico di cui al punto 1) che rientra nel quadro economico approvato con delibera n. 6, del 28 febbraio 2019.
4. di liquidare e pagare gli importi dei corrispettivi pattuiti a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previo accertamento della regolare esecuzione effettuato dal personale allo scopo incaricato dall’Ente.

IL DIRETTORE
dott. Paolo Fontana

n. all. : 2

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(GV)